

AVV. FRANCESCO CORFIATI  
Viale G. Matteotti, 29  
Tel. 0733 962049 – Fax 0733 953840  
Via Cavour, 4  
62012 Civitanova Marche (MC)  
Tel. 0733 714664

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

Nell'interesse di

1. **ALBANO MARCO MARCELLO**, nato a Napoli (NA) il 01.01.2003, C.F. LBNMCL03A01F839C, residente a Napoli (NA) in Piazzetta Francesco Durante n.2;
2. **ASTA ALESSANDRO**, nato ad Alcamo (TP) il 27.03.2002, CF. STAL-SN02C27A176N, residente ad Alcamo (TP), in Via Madonna del Riposo, n. 151/B;
3. **BRUNORI VALENTINA**, nata a Monza (MB) il 05.09.1994, C.F. BRNVNT94P45F704R, residente a Pesaro (PU) in Piazza Lazzarini n.3;
4. **DE BENEDITTIS MARTINA**, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 05.06.1997, C.F. DBNMTN97H45A564B, residente a Firenze (FI) in Via Claudio Monteverdi n. 82;
5. **GENTILI GIORGIA**, nata a Novara (NO) il 17.06.2000, C.F. GNTGR-G00H57F952I, residente a Novara (NO) in Via Cernaia n. 1;
6. **GUZZO RICCARDO**, nato a Peschiera del Garda (VR) il 09.12.2001, C.F. GZZRCR01T09G489B, residente a Cerea (VR) in Via San Zeno di Verona, n. 16;
7. **LAILOLO ROSI**, nata a Santa Fe in Bogotá (Colombia) il 01.01.1995, C.F. LLARSO95A41Z604J, residente a Chiavari (GE) in Via Sant'Andrea di Rovereto, n. 51;
8. **PIZZANO GIADA**, nata a Pesaro (PU) il 31.01.1998, C.F. PZZG-DI98A71G479W, residente a Pesaro (PU) in Via F. Capra, n. 7;

9. **RUFFINO SILVIA**, nata a Palermo (PA) il 31.03.2003, C.F. RFFSL-V03C71G273G, residente a Palermo (PA) in Viale Regione siciliana n.o. n. 9918.

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Corfiati del Foro di Macerata (C.F. CRFFNC82E03L191P), numero di fax 0733/953840, indirizzo pec: [avvfrancescocorfiati@puntopec.it](mailto:avvfrancescocorfiati@puntopec.it), presso cui dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tolentino (MC), Viale G. Matteotti n. 29, in forza delle rispettive procure in calce al presente atto;

contro

- Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di BARI, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università di BOLOGNA – Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di CAMERINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di MESSINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di MILANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di PADOVA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di PARMA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di PERUGIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di PISA, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di SASSARI, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Università degli Studi di TERAMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- Università degli Studi di TORINO, in persona del legale rappresentante pro-tempore;  
nonché nei confronti di

CENCETTI GIULIA, nata a Macerata il 26/10/2002, C.F. CNCGLI02R66E783F, residente in Tolentino (MC), Viale Vittorio Veneto n. 84, controinteressata in quanto candidata ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria inserita nella graduatoria nominativa nazionale;

per l'annullamento dei seguenti atti:

- della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021;
- della relativa graduatoria di merito nominativa dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021, pubblicata in data 28/09/2021;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1065 del 17-08-2021 e della relativa tabella allegata, nella parte in cui determina i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria;
- del punto 5 dell'Allegato 1, del Decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 730;
- del comma 2 dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 nella parte in cui non consente anche ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di essere ritenuti idonei ed essere comunque inseriti nella propria graduatoria nazionale di riferimento se abbiano ottenuto un punteggio superiore a zero;
- delle dichiarazioni di non idoneità dei ricorrenti e di non ammissione nella graduatoria dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione al corso di laurea

magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria;

- di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o consequenziale;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere dichiarati idonei e ad essere inclusi nella graduatoria dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria;

per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento di ammissione dei ricorrenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria;

### **FATTO**

In data 01/09/2021, i ricorrenti hanno partecipato, in qualità di candidati, alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria.

Il giorno 24/09/2021, sulla propria pagina riservata del portale University, i candidati hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.

Il giorno 28/09/2021 è stata pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, la graduatoria nazionale di merito nominativa.

I ricorrenti hanno riportato, rispettivamente, i seguenti punteggi:

<b>RICORRENTE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
ALBANO MARCO MARCELLO	18,4
ASTA ALESSANDRO	12,4
BRUNORI VALENTINA	12,8
DE BENEDITTIS MARTINA	14,6
GENTILI GIORGIA	19,9
GUZZO RICCARDO	12,4
LAILO ROSI	19,5
PIZZANO GIADA	18,1
RUFFINO SILVIA	18,8

I ricorrenti, non essendo stati inseriti nella graduatoria, hanno presentato delle istanze di accesso agli atti (rimaste tuttora inevase), per prendere visione degli atti della procedura e dei dati anagrafici e di residenza di almeno uno dei controinteressati.

Tuttavia, essendo gli atti indicati in epigrafe illegittimi, essi formulano il presente ricorso per i seguenti

## **MOTIVI DI RICORSO**

### **-DIRITTO-**

**1.** Violazione dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza dell'azione amministrativa.

L'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021 prevede che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria è unica ed è di contenuto identico in tutte le sedi di prova.

Essa è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio.

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.

Com'è noto, una prova di ammissione basata su quesiti a risposta multipla è legittima allorché vi sia "certezza ed univocità della selezione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

Al contrario, ove il test sia caratterizzato da quesiti erronei, ambigui o formulati in modo contraddittorio o fuorviante, la procedura è da ritenersi viziata (T.A.R. Lazio 5986/2008).

Nel caso di quesiti non formulati in modo idoneo, in quanto non caratterizzati da univocità della risposta corretta, la parità di trattamento dei candidati può ritenersi sussistente solo allorché i candidati potessero previamente conoscere la risposta

considerata come esatta (T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010, n. 33368; Tar Lazio, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Con riferimento alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria che ha avuto svolgimento nell'anno corrente, oggetto del presente ricorso, con avviso pubblicato nel sito ufficiale del MIUR, all'indirizzo **accessoprogrammato.miur.it**, è stato annunciato che "ad esito delle verifiche espletate dal Ministero e dalla Commissione", "per il quesito n. 39 sarà attribuito il punteggio di 1.50 indipendentemente dall'avere o non avere fornito alcuna risposta".

Il Ministero ha dunque riconosciuto che uno dei quesiti oggetto della prova è stato formulato in modo erroneo; tuttavia, l'intervento adottato non è sufficiente a sanare il vizio procedimentale, risultando anzi esso stesso illegittimo.

In effetti, al di là dell'arbitrarietà della scelta di attribuire a tutti il punteggio di 1.50, è da ritenere che la presenza anche di un solo quesito errato abbia insanabilmente viziato l'intera prova.

Ciò in quanto, sulla base dei programmi di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021, è stabilito che vengano predisposti: dodici (12) quesiti di cultura generale; 10 (dieci) di ragionamento logico; sedici (16) di biologia; sedici (16) di chimica; sei (6) di fisica e matematica.

E' dunque evidente che l'annullamento del quesito n. 39 (di biologia), ha alterato la proporzione tra le materie che era stata prevista. Per effetto di tale annullamento, i quesiti di biologia hanno avuto, complessivamente, un'incidenza di 15 quesiti su 59 (il 25,42%), anziché, come previsto, di 16 su 60 (il 26,67%); al contrario, è aumentato il peso delle altre materie: cultura generale 12 su 59 (20,34%) anziché 12 su 60 (20%); ragionamento logico 10 su 59 (16,95%), anziché 10 su 60 (16,67%); chimica 16 su 59 (27,12%) anziché 16 su 60 (26,67%); fisica e matematica 6 su 59 (10,17%) anziché 6 su 60 (10%).

Ritenere che il vizio costituito dal quesito annullato possa ritenersi sanato per effetto dell'attribuzione a ciascun candidato del punteggio di 1.50, o che tale vizio sia deducibile esclusivamente da chi abbia riportato un determinato punteggio o una certa posizione in graduatoria, equivarrebbe ad ammettere che la proporzione tra le materie stabilita dal Decreto possa essere alterata in modo del tutto arbitrario senza effettive

tutele per i partecipanti alla prova, né per l'interesse pubblico alla regolare selezione dei candidati.

In realtà, la conseguenza dell'alterazione della proporzione tra le materie dovrebbe essere l'annullamento dell'intera prova e della conseguente graduatoria, il che implicherebbe, a sua volta, la necessità di ripetere la prova di ammissione.

D'altra parte, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, "una violazione non irrilevante delle [predette] regole da parte della Commissione determina la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione" (Tar Lazio, Sez. III, sent. 04/11/2021, n. 11328).

Ove l'annullamento dell'intera prova e della graduatoria non dovesse ritenersi possibile, per "salvaguardare la posizione di altri candidati incolpevolmente ammessi al corso di laurea in questione" (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528), dovrebbe concludersi che il viziato svolgimento della prova renda illegittimo il diniego di ammissione degli odierni ricorrenti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria; ciò in quanto il diritto allo studio garantito dall'art. 34 Cost. può essere compresso solo all'esito di una selezione conforme a legge, in difetto della quale, esso si riespande consentendo ai partecipanti di accedere al corso di studio prescelto.

## **2. Violazione dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria**

L'art. 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 stabilisce che la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca "avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata esperienza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio".

Tuttavia, nel caso di specie, il procedimento amministrativo che ha condotto all'elaborazione della prova di ammissione deve ritenersi viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendo noti – nonostante sia stata

formulata in proposito formale istanza di accesso agli atti nei confronti del MUR – i criteri di nomina degli esperti, i requisiti da essi posseduti, né i lavori effettivamente svolti da tale commissione ai fini della formulazione dei quesiti.

Le conseguenze sarebbero analoghe a quelle indicate con riferimento al motivo di ricorso esposto in precedenza: non essendo state rispettate le garanzie procedurali previste per la corretta formulazione dei quesiti – al punto che il MUR è dovuto intervenire annullando un quesito perché erroneo – l'intera prova dovrebbe essere annullata o, in subordine, dovrebbe riconoscersi che, nel caso di specie, il filtro costituito dal test di selezione – ammissibile solo a condizione che si inserisca in un procedimento regolare ed immune da vizi - non possa in concreto operare, con conseguente riespansione del diritto allo studio degli odierni ricorrenti.

**3. Violazione del principio di anonimato nello svolgimento della prova – Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 730 del 25 giugno 2021 e del relativo allegato 1 - Violazione degli art. 3,34,97, comma 2, della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per contraddittorietà**

Nelle prove scritte di una selezione pubblica vige il principio di anonimato degli elaborati. Detto principio è garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico e risponde all'esigenza di salvaguardare la segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati e una valutazione obiettiva dei loro elaborati.

In ragione dell'esigenza dell'anonimato la pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole che tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte a introdurre “cautele e accorgimenti prudenziali” anche nell'ottica della trasparenza dell'azione pubblica. Pertanto, quando essa si discosta in modo percepibile da tali regole comportamentali si determina “una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già *ex ante* implicitamente considerata come offensiva” poiché in grado di minacciare il bene protetto da suddette regole.

A tal fine, il Ministero dell'Università e della Ricerca (cfr. allegato 1 D.M. 730/2021) ha previsto modalità e contenuti per la prova di ammissione al corso di laurea



magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria con accorgimenti che dovrebbero garantire l'anonimato degli elaborati.

In particolare, è stabilito che i candidati devono essere identificati al momento dell'ingresso nella sede d'esame previa esibizione di un documento di identità, di cui all'art. 35 D.P.R. 445/2000, e che dopo il riconoscimento la Commissione potrà chiedere agli stessi l'esibizione del documento solo in caso di annullamento della prova al fine di verbalizzare l'accaduto.

Anche quest'anno, il foglio risposte e quello dell'anagrafica contengono un "codice plico prestampato" (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) e un codice alfanumerico cd. "codice etichetta" o cd. "codice abbinamento" applicato dal candidato, prima della consegna dell'elaborato.

I due codici hanno differenti funzioni: il primo, quello denominato "codice plico", già stampigliato sui modelli forniti ai candidati per lo svolgimento della prova, ha la funzione di abbinare il questionario al modulo risposte; il secondo, il c.d. "codice etichetta", apposto al termine della prova, rispettivamente sulla scheda risposte e sulla scheda anagrafica, ha la funzione di ricondurre l'elaborato all'identità del candidato.

A presidio del principio dell'anonimato, il codice alfanumerico identificativo del candidato sarà apposto dagli stessi concorrenti a conclusione della prova, in una postazione dedicata e posta a congrua distanza dalla commissione secondo le indicazioni riportate nella lettera i) dell'art. 8 a pagina 4 dell'allegato 1 al D.M. 730/2021.

Nonostante le ragionate previsioni normative lascino chiaramente intendere che la prova dovesse essere retta dal principio di anonimato, in modo del tutto contraddittorio tale garanzia viene meno nel caso dei 4 candidati sorteggiati **prima dell'inizio della prova** dal Presidente della Commissione o dal Responsabile d'Aula.

In effetti, nel Decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 730, Allegato 1, punto 5, è previsto che "in ciascuna giornata d'esame, prima dell'inizio della prova, il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula sorteggia quattro studenti fra i candidati presenti in aula e verifica con loro l'integrità delle scatole; provvede, quindi, all'apertura delle stesse e alla distribuzione dei plichi in relazione al numero dei partecipanti; consegna a ciascun candidato il "foglio di istruzione alla compilazione del modulo risposte. I "fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte" sono

messi a disposizione dei candidati prima dell'inizio della prova. Il Presidente della commissione o il Responsabile d'aula redige, quindi, una dichiarazione dalla quale risultino l'integrità delle scatole, il numero dei plichi assegnati e il numero dei plichi eventualmente non utilizzati. Tale dichiarazione è sottoscritta anche dai quattro studenti sorteggiati. In ciascuna giornata d'esame, il Presidente della Commissione o il Responsabile d'aula redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca”.

Ciò posto, certamente almeno per i 4 candidati sorteggiati prima della prova, che devono essere identificati e firmare verbali di apertura e chiusura delle operazioni, viene leso il principio posto a garanzia della segretezza della prova.

La Commissione non solo identifica 4 candidati, ma ha per tutto il tempo di svolgimento della prova la possibilità di conoscerne il codice alfanumerico (“codice plico”) presente sul modulo risposte degli stessi (composto da soli 9 elementi) che mai dovrebbe essere abbinato ai nomi dei candidati (se non nel momento successivo previsto al punto n. 14 dell'allegato 1 del DM 730/2021). Per i quattro candidati sorteggiati del tutto irrilevante diviene il codice “Etichetta Miur” (presente nel modulo “Anagrafica” in cui vengono indicate le generalità del candidato, le quali devono rimanere segrete sino al termine della correzione generale) dal momento che vi è un abbinamento incontestabile nome del candidato / codice plico, che per la commissione non è di certo occulto.

Sul punto, è proprio la Giustizia amministrativa a sostenere, in circostanze analoghe, che *“ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette.”* (Tar Sicilia, Palermo, Sez I, 28 febbraio 2012 n. 457; confermata dal C.G.A. in sede di merito, 10 maggio 2013 n. 466).

Sulla scorta di tali argomentazioni e come nel caso di specie, quindi, anche solo un'ipotetica conoscenza dei candidati è di per sé idonea alla violazione del principio dell'anonimato – diretto derivato del superiore principio di uguaglianza, nonché dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione – non essendo necessario l'accertamento di un'effettiva e concreta lesione di tale garanzia in

sede di correzione.

La sola “probabilità” che le modalità di espletamento delle prove siano in grado di pregiudicare l’imprescindibile imparzialità dei Commissari è sufficiente a considerare come violata la regola del pieno anonimato di cui devono beneficiare i candidati.

Inoltre, come già suesposto, il modulo risposte e quello dell’anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, a differenza del passato, viene apposto in una fase non immediata e successiva (a conclusione della prova).

E’ sempre il D.M. 730/2021 a prevedere alle lettere i) e j) dell’art.8 dell’Allegato 1 del Decreto che schede anagrafiche e moduli di risposta debbano essere inseriti - al termine delle prova - in “appositi contenitori CHIUSI con la facciata del modulo, contenente le risposte fornite dal candidato a faccia in giù rivolta verso il basso”.

Del resto, tale previsione sarebbe stata perfettamente idonea e conforme all’art. 14 del D.P.R. N. 487/1994, che stabilisce un analitico e dettagliato obbligo di imbustamento delle prove concorsuali.

Per converso, benché il nuovo D.M. avesse introdotto già a partire dal 2017 l’esistenza di un contenitore chiuso, nei verbali d’aule delle varie università non risulta che il contenitore di consegna del modulo risposte fosse chiuso.

Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, i candidati hanno lasciato il proprio compito in foglio semplice alla Commissione e, come se non bastasse, i compiti non imbustati sono stati anche ripresi in mano dagli stessi commissari, i quali li estraevano dalla scatola aperta ove sono lasciati dai candidati per conteggiarli.

La scrivente difesa rammenta a tal riguardo anche una recentissima sentenza dell’Ecc.mo **T.A.R. del Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 2023 del 18/02/2021**, che, in un caso analogo a quello che odiernamente ci occupa, prevedeva che “il mancato inserimento delle prove concorsuali in busta sigillata e l’inserimento delle stesse “libere” all’interno di un unico plico, laddove sono confluiti i moduli delle risposte di tutti i partecipanti alla procedura costituisce uno scostamento *contra legem* non ragionevole e non proporzionale al criterio dell’anonimato con conseguente superamento della soglia di criticità rispetto al rischio di svelare l’identità dei concorrenti” (cfr anche T.A.R. Lazio Roma, Sez III 29/11/2019, n. 13721; Consiglio di Stato Sez. VI 5/01/2015, n. 15; Consiglio di Stato Sez. VI 06/04/2010, n. 1928).

In una fattispecie distinta, ma per certi aspetti assimilabile – quella dei concorsi

pubblici – la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che alla violazione della *lex specialis* di concorso e alla disapplicazione delle regole dello stesso MIUR ( MIUR che si è auto-vincolato al rispetto di siffatte modalità procedurali reputate a monte idonee ad evitare ogni possibile riconoscimento dei candidati, così imponendone la consegna in un contenitore chiuso) debba conseguire la censura relativa all'illegittimità della graduatoria in quanto adottata a valle di un procedimento nel corso del quale sono state violate le regole dell'anonimato (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/11/2013, n. 26, secondo cui, “*la violazione non irrilevante della regola dell'anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi, comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione*”); conseguentemente, nel caso di specie, sussiste l'obbligo per la P.A. di ammettere in soprannumero gli odierni ricorrenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria in luogo della rinnovazione dell'intera procedura (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 21.02.2018, n. 1988).

**4. Violazione dell'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 – Violazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per arbitrarietà dell'azione amministrativa**

Stabilisce che la legge n. 264/1999 che “la valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e' effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri:

- 1) posti nelle aule;
- 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- 3) personale docente;
- 4) personale tecnico;
- 5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalita' di partecipazione degli studenti alle attivita' formative obbligatorie, delle possibilita' di organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonche' dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”.

Tuttavia, tali criteri sono stati completamente disattesi nel caso di specie, giacché la determinazione dei posti disponibili è avvenuta senza tener conto dei citati parametri e senza svolgere l’istruttoria prevista dalla legge.

Il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1065 del 17-08-2021 prevede che "per l’anno accademico 2021/2022 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in ragione dell’intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto".

La ripartizione dei posti disponibili per i candidati UE e non UE residenti in Italia, riportata nell'allegato citato, è la seguente:

50 BARI

90 BOLOGNA

50 CAMERINO

55 MESSINA

83 MILANO

63 Napoli Federico II

80 PADOVA

62 PARMA

77 PERUGIA

60 PISA

40 SASSARI

62 TERAMO

112 TORINO

884 Totale

L'offerta formativa per Medicina Veterinaria è quindi incomprensibilmente scesa rispetto allo scorso anno accademico e nonostante le Regioni avessero indicato un fabbisogno in aumento di Medici Veterinari.

Come riportato nello stesso Decreto, la ripartizione dei posti è stata realizzata “nelle more dell’adozione della delibera di accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, circa la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici veterinari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell’accordo formale”, e quindi in difetto di istruttoria.

In ogni caso, la procedura di determinazione del fabbisogno risulta viziata, analogamente a quanto accaduto in casi analoghi, decisi dalla giurisprudenza amministrativa, per le seguenti ragioni:

- discrasia tra fabbisogno e minor offerta formativa proposta;
- assenza di preliminare istruttoria del MUR per verificare se l'offerta fosse o meno, veritiera e congrua rispetto alle esigenze sottese al fabbisogno;
- mancanza di contemperamento paritario tra fabbisogno ed offerta formativa, inferiore al fabbisogno di medici veterinari;
- carente istruttoria di tutti gli Atenei circa la potenzialità delle sedi universitarie e della loro capacità d'accoglienza d'un più alto numero di studenti.

In questa prospettiva, è nota la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con riferimento all'accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia ha sancito, in ragione delle effettive capacità ricettive degli Atenei, l'illegittimità degli atti di determinazione del fabbisogno (sentenza 20 maggio 2021, n. 3902; sentenze 15 gennaio 2021, nn. 476 e 478), con annullamento della determinazione del contingente di posti per l'ammissione a tali corsi.

Peraltro, come è stato giustamente rilevato, "il predetto disallineamento tra fabbisogno ed offerta, che frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore), si manifesta in una condotta istruttoria carente nel confezionamento del numero dei posti a concorso e nei metodi di selezione, sì da restare arcani e ad

alimentare oltremodo il perenne contenzioso scolastico" (Consiglio di Stato, 15 gennaio 2021, n. 476).

Nel caso di specie, si auspica che ulteriori elementi per ricostruire l'iter procedimentale seguito dall'Amministrazione possano pervenire dal riscontro ad apposita istanza di accesso agli atti formalmente effettuata.

Ciò posto, il numero dei posti disponibili dovrà essere rideterminato in aumento tenendo conto dei criteri indicati dalla citata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

### **5. Violazione art. 3 Cost. – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per illogicità**

L'art. 8, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 stabilisce che "i candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto se abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a venti (20) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che, al contrario, "i candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito nessuna risposta a nessun quesito”.

Tali disposizioni determinano un'ingiustificata disparità di trattamento tra candidati, non essendovi alcun plausibile motivo per cui i candidati dei paesi non UE residenti all'estero sono ritenuti idonei con un punteggio semplicemente superiore a zero, mentre per gli altri candidati sia richiesto un punteggio minimo di almeno venti punti.

Il fatto che i candidati dei paesi non UE residenti all'estero abbiano posti riservati e una graduatoria separata non è valida ragione per giustificare tale disparità di trattamento, dato che il bene a cui tutti i candidati ambiscono è comunque il medesimo (l'ammissione allo stesso corso di laurea) e che la valutazione circa l'idoneità del candidato è legata al possesso, da parte di questi, di requisiti minimi di preparazione sulle materie ritenute fondamentali o comunque di maggiore importanza; conseguentemente, è del tutto illogico e discriminatorio ritenere che un candidato possa essere ritenuto idoneo o non idoneo per il solo fatto di avere (o non avere) una

determinata nazionalità o residenza.

Il comma 2 dell'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 è dunque palesemente incostituzionale nella misura in cui non consente anche ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di essere ritenuti idonei ed essere comunque inseriti in graduatoria se abbiano ottenuto un punteggio superiore a zero, con la conseguenza che tale disposizione dovrà essere disapplicata, con annullamento della dichiarazione di inidoneità degli odierni ricorrenti e di esclusione dalla graduatoria, nella quale dunque dovranno essere inseriti dall'Amministrazione.

Ciò senza alcun pregiudizio per i candidati dei paesi non UE residenti all'estero, visto che il presente ricorso non è finalizzato ad escludere la loro dichiarazione di idoneità, ma semmai quella di estenderla anche agli odierni ricorrenti, con mantenimento, al contempo, delle due rispettive graduatorie separate.

### **Istanza cautelare**

In via cautelare, in conformità ad un'ampia giurisprudenza che in casi analoghi ha già concesso tale misura, si chiede l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria; evidente il *fumus boni iuris* del ricorso, vista la fondatezza dello stesso, quanto al *periculum in mora*, si osserva che, in mancanza, nelle more della decisione di merito, sarebbe loro preclusa la possibilità di partecipare alle lezioni e sostenere gli esami di profitto, violandone il diritto allo studio, con pregiudizio grave ed irreparabile per la formazione, il percorso universitario e le prospettive di carriera e di vita dei ricorrenti stessi.

\*\*\*\*\*

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio a tutti i controinteressati, visto l'elevato numero degli stessi, si chiede di essere autorizzati ad eseguire la **notificazione per pubblici proclami** prescrivendone la modalità.

Per questi motivi, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Voglia:

-autorizzare, visto l'elevato numero di controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami;



-in via cautelare: previa sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere all'immatricolazione con riserva degli odierni ricorrenti al corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria;

-nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti indicati in epigrafe, e, conseguentemente, disporre l'annullamento dell'intera graduatoria nominativa nazionale e della prova di ammissione; salvo che sia disposta la rinnovazione della prova, ammettere gli odierni ricorrenti al corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria, ordinando alle Amministrazioni resistenti di provvedere all'immatricolazione, anche quale risarcimento in forma specifica;

-in accoglimento dello specifico motivo, salvo assorbimento dello stesso per effetto di altra statuizione, annullare la dichiarazione di non idoneità degli odierni ricorrenti ed ordinare l'inserimento degli stessi nella graduatoria nominativa nazionale.

Con vittoria delle spese di lite.

Si producono i seguenti documenti:

- copia documentazione dei ricorrenti relativa alla partecipazione alla prova di ammissione;
- copia delle istanze di accesso agli atti formulate nell'interesse dei ricorrenti;
- copia documentazione relativa alla controinteressata.

Ai sensi del T.U. spese di giustizia si dichiara che il presente ricorso è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di € 650.

Tolentino, 14/11/2021

Avv. Francesco Corfiati

